



Camera di Commercio
Cosenza



AREA 3
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DETERMINA DEL CONSERVATORE N° 42 DEL 06/06/2008

OGGETTO: Procedimento di cancellazione d'ufficio di società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, c.c. – *Individuazione dei criteri operativi* -

IL CONSERVATORE

VISTO l'art. 2188 del codice civile che ha istituito il Registro delle Imprese;

VISTA la legge 580/1993 che disciplina il Registro delle Imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con il DPR 581/1995;

VISTO il D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 che ha riformato il diritto societario;

CONSIDERATO, in particolare, l'art. 2490 c.c., intitolato "**Bilanci in fase di liquidazione**", che all'ultimo comma, così dispone « *Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495* »;

RILEVATO che tale disposizione normativa s'inquadra nel novero degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione delle società non più operative dal registro delle imprese;

CONSIDERATO che la *ratio* del nuovo testo dell'art. 2490, sesto comma, è riconducibile alla volontà del legislatore di eliminare "quelle società che, già in liquidazione, dimostrino, con un reiterato mancato deposito del bilancio annuale di liquidazione, di essere del tutto inerti e sostanzialmente meritevoli di essere presuntivamente considerate estinte e dunque di essere radiati dagli albi della pubblicità commerciale" (Così G. NICCOLINI, sull'art. 2490, in *Società di capitali*, Commentario, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d'Alcontres, volume III, Napoli, 2004);

ACCERTATA, pertanto, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dell'anagrafe camerale rappresentato dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;

CONSIDERATO che l'applicazione della nuova norma possa effettuarsi decorsi tre anni a far data dall'entrata in vigore della riforma stessa (il 01.01.2004);

PRESO ATTO della nota del Giudice delegato alla vigilanza sul registro delle imprese di Cosenza, Dott.ssa A. Lariccia, del 30.05.2007, che riconosce la competenza del Conservatore nell'adozione di provvedimenti di cancellazione derivanti dall'interpretazione del dettato dell'art. 2490 u.c., che, nei suoi presupposti giuridici, non è riconducibile né alla cancellazione ex art. 2191 (cancellazione di un'iscrizione senza che esistano le condizioni richieste dalla legge), né all'iscrizione d'ufficio ex art. 2190 (adozione di un provvedimento d'ufficio per un'iscrizione obbligatoria il cui adempimento sia stato omesso dalla parte obbligata);

ACCERTATA che, pertanto, la pronuncia del Giudice del registro è riservato ad un eventuale ricorso avverso il rifiuto dell'iscrizione;

RITENUTO necessario portare a conoscenza dei liquidatori l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio nell'applicazione dell'u.c. dell'art. 2490, assegnando loro un congruo termine, individuato in 30 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, entro il quale presentare le loro osservazioni per iscritto, corredate da documenti, atti a dimostrare la persistenza in vita della società in liquidazione, nonostante il mancato deposito dei bilanci annuali per almeno un triennio;

CONSIDERATO che il procedimento individuato nel rispetto della l- 241/90 eviterà di cancellare d'ufficio società che dimostrassero la riconducibilità dell'inerzia della società ad altri fattori;

RITENUTO opportuno individuare i criteri operativi in base ai quali l'ufficio procederà all'accertamento delle condizioni di esistenza, ovvero in operatività, delle singole posizioni di volta in volta individuate;

VISTO l'elenco di società di capitali in liquidazione elaborato dalla Società infocamere S.c.p.a a seguito dell'incarico affidato con determina dirigenziale n° 200 del 20/09/2007;

CONSIDERATO che l'ufficio ha dato notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione in oggetto sia inviando raccomandata A/R al liquidatore della società e sia mediante la pubblicazione all'Albo Camerale, dell'elenco delle società interessate, dal 19.02.2008 al 27.03.2008

DETERMINA

1. di individuare i seguenti criteri operativi nell'esecuzione del procedimento di cancellazione in oggetto:

- a) Esame la documentazione eventualmente presentata dal liquidatore;
- b) Verifica della consegna della nota dell'avvio del procedimento di cancellazione ovvero dell'irreperibilità del liquidatore;
- c) controllo della posizione fiscale - tributaria mediante collegamento al sito dell'Agenzia delle Entrate per le società di volta in volta istruite;

- d) Controllo su ulteriori elementi quali: la mancanza del codice fiscale, il mancato adeguamento del capitale sociale al minimo di legge, la scadenza del termine senza la proroga, l'irreperibilità del liquidatore;
- e) Archiviare la procedura di cancellazione per quelle posizioni per le quali siano stati forniti, dai liquidatori, elementi idonei e validi a dimostrare la persistenza dell'attività sociale, avvalorata dal deposito dei bilanci di esercizio per il triennio considerato (2004 – 2007);
- f) Il termine assegnato al liquidatore è di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, per produrre osservazioni all'ufficio;
- g) Procedere alla cancellazione delle società di capitali in liquidazione che non abbiano depositato il bilancio annuale di esercizio negli ultimi tre anni, a far data dal 01.01.2004, ai sensi dell'art. 2490 u.c., istruite dall'ufficio in base ai criteri indicati;
- h) Cancellare d'ufficio le società di capitali in liquidazione contenute nell'elenco allegato;
- i) Il provvedimento di cancellazione sarà comunicato al liquidatore mediante raccomandata con A/R;

2. nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Consuelo Milione.

IL CONSERVATORE
Dr. Giovanni Battista Graziadio

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 – D.Lgs. 12/02/1993 n. 39